



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:

ZUCCHETTO CESARE, Giudice monocratico

in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2324/2024 depositato il 26/06/2024

proposto da

██████████ i - ██████████

Difeso da

Alberto Bindi - BNDLRT75R05D612V

ed elettivamente domiciliato presso albertobindi@firenze.pecavvocati.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia - Piazza Europa 11 La Spezia

elettivamente domiciliato presso dp.laspezia@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM

Difeso da

██

ed elettivamente domiciliato presso tindara.marchese@pec.ordineavvocaticatania.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INTIMAZIONE PAG n. 29120239010495620 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1457/2025 depositato il 21/11/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: accoglimento

Resistente/Appellato: rigetto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe di sentenza.

Assume:

l'omessa notificazione della cartella prodromica;

la prescrizione delle sanzioni, interessi ed imposte.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione assumendo il suo difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso, la rituale notificazione della cartella prodromica.

Si è costituita Agenzia delle Entrate che rileva il suo difetto di legittimazione passiva in ordine ai rilievi svolti dal ricorrente e l'inammissibilità del ricorso, stante la mancata impugnazione della cartella.

All'udienza del 19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione dimessa dalla convenuta ADER risulta provata la corretta notificazione della cartella presupposta la cui raccomandata c.d. di avviso della notifica è stata ricevuta dal contribuente che la ha sottoscritta in data 11.4.2018.

Non risulta che la cartella sia stata impugnata, sicché la pretesa è irretrattabile.

L'intimazione impugnata è stata notificata il 13.4.2024, oltre il quinquennio dalla notifica della cartella, sicché risultano prescritte la sanzioni e gli interessi portati dalla cartella, crediti soggetti a prescrizione quinquennale.

Non è prescritto il credito afferente l'imposta posto che è soggetto a prescrizione decennale e la notificazione della cartella assume valenza interruttiva della prescrizione.

Quanto all'eccezione, sollevata all'udienza di trattazione, di inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla controparte per mancata attestazione di conformità e art.25-bis D. L.vo n.546/92, va osservato che il co.5-bis della detta norma, che prevede che "il giudice non tiene conto degli atti e documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia

informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale", si applica ai procedimenti introdotti con ricorso notificato successivamente al 1.9.2024, mentre, nella fattispecie, il ricorso è stato notificato il 28.5.2024.

Il solo parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente ai crediti per interessi e sanzioni portati dalla cartella presupposta, che vanno dichiarati prescritti;

compensa le spese tra tutte le parti in causa.

Agrigento, 19.11. 2025

Il giudice Cesare Zucchetto